

SEMINARIO TECNICO

EMISSIONI IN ATMOSFERA: SICUREZZA SUL LAVORO E SCENARI OPERATIVI



Firenze 19 dicembre 2018

STEFANO GINI RSSP ARPAT TOSCANA

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D.lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro di ogni Agenzia (rispetto alla gerarchia organizzativa può essere il Direttore Generale o il Dirigente delegato ai sensi dell'art. 16 citato decreto) ad effettuare la valutazione dei rischi. L'attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera costituisce una specifica matrice (aria) che afferisce alle attività Territoriali. Compito del datore di lavoro, dunque, quello di redigere specifica analisi di rischio relativa all'attività in relazione alla singola mansione.

CONSISTE NEL

individuare e caratterizzare i pericoli che interessano ogni lavoratore sia in relazione alla mansione che svolge, che al luogo di lavoro

valutare i rischi specifici e convenzionali in base a criteri dichiarati e per quanto possibile oggettivi; ciò permette di esprimere un giudizio sulla gravità del rischio e sulla conformità e adeguatezza della realtà lavorative rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione

individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee a gestire i rischi evidenziati, dando la priorità alle situazioni più problematiche.

.

Il lavoro del Gruppo ha individuato uno schema di documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell'Art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/08 relativo alle attività di verifica presso impianti d'emissione svolte dal personale del SNPA

Lo scopo primario del documento è quello di ricercare di gestire nell'ottica del miglioramento continuo tutti quei rischi residui che nonostante l'applicazione delle normative specifiche rimangono in essere.

Trattasi in effetti di rischi di tipo organizzativo legati al comportamento delle persone e al loro stato di salute, non propriamente legato alla idoneità alla mansione, all'imprevedibilità delle situazioni soprattutto a quelle che possono essere causa eventi lesivi.

PROPOSTA DI METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Nei luoghi di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, la valutazione richiede di essere orientata in modo da tenere in conto di tali aspetti. I rischi possono essere definiti in modo generico, così da applicare i principi di eliminazione e di controllo dei medesimi anche se il posto di lavoro cambia.

Inoltre deve essere sempre considerato la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone anch'esse esposte a rischi eventuali ma si deve tenere presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi e anche aggravare le conseguenze di quelli già presenti a causa di possibili e magari non valutate interferenze tra le diverse attività.

LA VALUTAZIONE DI RISCHIO

Una valutazione dei rischi dettagliata deve essere articolata come segue:

1. Identificazione dei pericoli in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa.
2. Identificazione di tutte le persone che possono incorrere in pericoli, compresi i gruppi di persone esposte a rischi particolari
3. Stima dei rischi che tenga conto dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle misure cautelari o preventive esistenti.
4. Decisione su quali nuove eventuali misure debbano essere introdotte per eliminare o ridurre i rischi, considerando quale direttrice ciò che è ritenuta essere la buona pratica corrente.
5. Definizione, in via prioritaria, delle misure cautelari da adottare.

1. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI IN TUTTI GLI ASPETTI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Questa fase dovrà essere avviata mediante:

- la consultazione e partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono tenuti a esprimere le proprie valutazioni dei pericoli e dei loro effetti dannosi
- l'esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, che deve tener conto anche delle operazioni che esulano dalla routine e che hanno carattere intermittente e di eventi non pianificati ma prevedibili, quali le interruzioni dell'attività di lavoro.

2. IDENTIFICAZIONE DI TUTTE LE PERSONE CHE POSSONO ESSERE ESPOSTE A PERICOLI, COMPRESI I GRUPPI DI PERSONE ESPOSTE A RISCHI PARTICOLARI

A questo fine:

- si dovrà tener conto dell'interazione tra i lavoratori e i pericoli, in modo diretto o indiretto
- si dovrà riservare particolare attenzione ai gruppi di lavoratori esposti a rischi maggiori, con conseguenze più gravi, più frequenti.

3. STIMA DEI RISCHI, TENENDO CONTO DELL’AFFIDABILITÀ E DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE PREVENTIVE O CAUTELARI ESISTENTI

La stima dei rischi può rivelarsi un procedimento semplice, basato sul giudizio e che non richiede particolari competenze specialistiche e tecniche (è il caso di posti di lavoro che presentano pericoli di scarsa levatura, oppure nei quali i rischi sono ben noti, prontamente identificati e gli strumenti di controllo sono immediatamente disponibili) oppure potrà essere la base di una valutazione completa nel campo della sicurezza e della salute, comprendente tecniche quali la valutazione quantitativa del rischio (per esempio: per procedimenti complessi tipo grandi impianti per la fabbricazione di prodotti chimici).

3. STIMA DEI RISCHI, TENENDO CONTO DELL’AFFIDABILITÀ E DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE PREVENTIVE O CAUTELARI ESISTENTI

Potremo avere anche situazioni intermedie tra le due precedenti, qualora non sia possibile identificare i pericoli e valutare i rischi senza disporre di conoscenze, appoggio e consulenza a livello professionale. Ciò può verificarsi in rapporto ai procedimenti e alle tecnologie più complesse che si riscontrano sul luogo di lavoro o ai pericoli per la salute che non risultano di pronta o facile identificazione e che richiedono quindi analisi e misurazioni accurate.

4. DECISIONI SU QUALI NUOVE EVENTUALI MISURE DEBBO ESSERE INTRODOTTE PER RIDURRE I RISCHI

L'obiettivo di questa fase consiste nel fornire ai lavoratori la protezione richiesta dalla legislazione comunitaria e nazionale. Nel prospetto riportato di seguito sono sintetizzati i tipi di conclusioni prevedibili e delle azioni che possono essere intraprese in seguito. Si rileva il fatto che, in ogni caso in cui ciò sia possibile, si devono prendere misure preventive tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

CONCLUSIONI

I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro. Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure.

I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, p.es. conformemente alle norme della Comunità o a quelle nazionali. E' possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro.

I rischi sono ora sotto controllo, ma hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati. Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare la possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni.

Vi sono rischi possibili, ma non vi sono prove che causino malattie o ferite. Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo, determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e di protezione.

• CONCLUSIONI

I rischi sono adeguatamente controllati, ma non sono rispettati i principi generali stabiliti all'articolo 6.2 della Direttiva Cee 89/391.

Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati.

Non vi sono prove che esistano o meno rischi.

• AZIONI

Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla buona prassi come guida.

Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi (esaminare l'eventualità di bloccare il ciclo produttivo). Valutare le esigenze a lungo termine.

Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché è possibile giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare principi di sicurezza e sanità professionale per minimizzare l'esposizione.

5. DEFINIZIONE, IN SCALA PRIORITARIA, DELLE MISURE CAUTELARI DA ADOTTARE

È essenziale elaborare un elenco prioritario del lavoro da compiersi per eliminare i rischi o per prevenirli. Questa definizione, su scala prioritaria, deve tener conto della gravità dei rischi, della probabilità che si verifichi un incidente, del numero di persone che possono esserne vittime e del tempo necessario per porre in atto le misure di prevenzione.